



# COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Conte Carroccio, 30

telefono 0119645025 - fax 0119646283

sito internet: [www.comune.villarfocchiardo.to.it](http://www.comune.villarfocchiardo.to.it)

e-mail: [tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it](mailto:tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it)

Partita I.V.A. 01375740014

## **BOZZA**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

### **PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO E**

### **INFORMAZIONI**

### **SITO AL PARCO GIOCHI IN VIA DI MEZZO 14/b**

L'anno duemilaventisei il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede comunale sita in Via Conte Carroccio n. 30 nella sala delle riunioni della Giunta Comunale, tra \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villar Focchiardo (C.F. 01375740014) il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in esecuzione della \_\_\_\_\_ e il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.) \_\_\_\_\_, il/la quale, in qualità di Titolare, agisce quale rappresentante della Ditta/Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (P.IVA) \_\_\_\_\_

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO ED INFORMAZIONI SITO AL PARCO GIOCHI DI VIA DI MEZZO**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione del punto di ristoro ed informazioni, con annesso servizio igienico accessibile ai disabili, della struttura esterna in legno, senza riscaldamento, munita di allacciamenti alla rete idrica ed elettrica, sita nel Parco Giochi in Via di Mezzo 14/b, alla ditta sopra indicata, nel prosieguo denominata "gestore".

### **ART. 2 – FINALITÀ**

La gestione del punto di ristoro e informazioni sito nel Parco Giochi dovrà perseguire le seguenti finalità:

- a. la vendita e somministrazione al pubblico di generi alimentari confezionati, fra cui: bibite in lattina e bottiglia, gelati confezionati e/o sfusi, panini, brioches confezionate o artigianali, l'eventuale vendita di alcolici secondo la normativa vigente;
- b. l'apertura, chiusura, gestione e pulizia giornaliera del servizio igienico;
- c. la distribuzione di materiale informativo e turistico su Villar Focchiardo e sulla Val di Susa;
- d. lo svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti, compresi quelli a terra, all'interno dell'area del parco giochi (vedi area delimitata come da carta grafica allegata), con il conferimento nell'apposita isola ecologia contraddistinta con il n.ro 13 (Via di Mezzo);
- e. qualunque altra attività, da concordare col Comune, che non sia in contrasto con le premesse o le attività di cui sopra e che non sia in contrasto con le vigenti leggi e le indicazioni comunali;

### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE E SPESE**

Le attrezzature per la manutenzione ordinaria sono a carico del gestore, nonché i prodotti necessari alla pulizia del locale e per l'utilizzo del WC (carta, sapone, deodoranti, salviette asciugamani e carta igienica); per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere utilizzata l'area ecologica presente a ridosso del fabbricato (isola n.13) di cui verranno consegnate le relative chiavi.

Garantire il decoro dell'area esterna immediatamente a ridosso della struttura.

Le spese relative all'uso dell'acqua e dell'energia elettrica sono a carico del nuovo gestore. In merito alla corrente elettrica il gestore dovrà provvedere alla voltura/attivazione a suo nome dell'utenza. La tassa della raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) viene sommariamente quantificata, considerato l'uso stagionale, in Euro 115,00 annuali. Tale importo verrà richiesto unitamente al canone annuo di cui all'art.5.

Il gestore dovrà inoltre consentire l'utilizzo dei servizi igienici in caso di eventi patrocinati dal Comune.

Il gestore dovrà essere in regola con le normative in materia igienico-sanitaria e con le vigenti leggi in materia di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

La ditta si impegna a comunicare al Comune i nominativi delle persone destinate alla gestione della struttura

nonché impiegate a vario titolo.

Sottoscrivendo la presente convenzione la ditta si impegna a garantire che tutti coloro che presteranno attività a qualsiasi titolo all'interno della struttura dovranno essere tutelati da copertura assicurativa a norma di legge a cura e spesa del soggetto gestore.

In ragione di tali obblighi, il Comune potrà accedere in ogni momento alla struttura per verificare il rispetto dell'utilizzo della medesima.

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

La gestione è affidata fino al 31/12/2031 ed è rinnovabile, per non oltre due anni, previa deliberazione di Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il pubblico interesse e la convenienza economica per l'Ente.

L'eventuale rinnovo potrà essere proposto dal Comune ovvero richiesto dal gestore non oltre il termine di sei mesi prima della scadenza.

È previsto un periodo di prova, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione di anni uno, entro il quale entrambe le parti, con un preavviso scritto di mesi 3 inviato tramite PEC o raccomandata, potranno recedere dalla convenzione senza che nulla sia dovuto da parte del Comune. In caso di recesso da parte del gestore lo stesso dovrà versare comunque il corrispettivo del servizio stabilito per il 1° anno.

Alla scadenza del termine finale e in mancanza dell'eventuale rinnovo, il contratto s'intenderà concluso ad ogni effetto senza obbligo di preventiva disdetta.

Qualora al termine dell'affidamento del servizio per qualsiasi motivo la nuova procedura di affidamento della gestione non sia ancora stata avviata, il gestore su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la continuità del servizio, in ogni caso non oltre i sei mesi dall'estinzione del rapporto, alle stesse condizioni contrattuali.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

Il canone annuo, fatto salvo l'aumento a seguito dell'offerta economica, per la gestione del punto ristoro ed informativo è stabilito in Euro (importo base gara maggiorato a seguito dell'offerta economica) annui da versarsi anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno ad eccezione del primo anno che viene versato in contemporanea alla stipula della presente convenzione e verrà calcolato in dodicesimi decorrenti dalla data di stipula al 31/12/2026.

Al canone non viene applicato l'incremento ISTAT.

#### **ART. 6 - ORARIO DI APERTURA DEL PUNTO RISTORO ED INFORMATIVO**

In particolare il gestore dovrà garantire un orario di apertura minimo di:

- dal 01/04 al 31/10: 30 ore settimanali, con la possibilità di un giorno di riposo infrasettimanale;
- dal 01/06 al 13/09: oltre alle 30 ore settimanali, aggiungere almeno 6 ore in fascia serale, da svolgersi su un minimo di 3 giorni distinti, con la possibilità di un giorno di riposo infrasettimanale;
- durante tutto l'anno: apertura in occasione di eventi pubblici definiti di concerto con l'Amministrazione.

I prezzi praticati, i giorni e gli orari di apertura, dovranno essere comunicati all'avvio dell'attività e all'inizio di ogni anno e ad ogni variazione all'Amministrazione Comunale.

Il gestore si impegna a garantire le proposte avanzate nell'offerta per il miglioramento dei servizi in essere, comunicando al Comune periodicamente le iniziative che si intendono svolgere e nello specifico:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

#### **ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune per il punto di ristoro ed informativo:

- a) la manutenzione straordinaria dell'area e delle attrezzature ivi contenute, compatibilmente con le risorse di bilancio;

b) la copertura assicurativa per responsabilità civile.

#### **ART. 8 - PERSONALE**

La gestione della struttura deve essere svolta con propri capitali e proprio personale osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune potrà chiedere l'allontanamento del personale che abbia tenuto durante il servizio o nell'ambito della struttura un comportamento non corretto e non rispettoso dell'utenza ovvero tale da costituire pregiudizio alla dignità, immagine e prestigio del Comune.

#### **ART. 9- MANUTENZIONE ORDINARIA**

La manutenzione ordinaria è a carico del gestore.

Per manutenzione ordinaria si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazione e integrazione di attrezzature e piccoli interventi di verniciatura e di riparazioni varie etc.

Il gestore si impegna a garantire le proposte avanzate nell'offerta per i lavori di manutenzione ordinaria per migliorare le condizioni della struttura, previa comunicazione al Comune e nello specifico:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

#### **ART. 10- MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria della struttura, purché non riconducibili a mancanze del gestore nella manutenzione ordinaria della medesima, sono a carico del Comune.

I lavori saranno programmati in relazione all'entità e all'urgenza e di norma saranno eseguiti nei periodi di bassa stagione.

Resta inteso che nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione qualora per qualsiasi causa, l'area si rendesse inagibile per anomalie o disfunzioni che richiedano lavori di manutenzione straordinaria.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA'**

Il gestore risponde di tutto quanto concerne l'attività di gestione oltre che del comportamento del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale non si costituisce né può essere considerata, in nessun caso, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del gestore eventualmente detenuti nella struttura oggetto del contratto, rimanendo custodia e conservazione a totale rischio e pericolo dello stesso.

Il gestore risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio e del suo personale diretto od incaricato, possa derivare all'Amministrazione comunale o a terzi.

Il Comune di Villar Focchiardo ha facoltà di disporre in ogni tempo ispezioni e/o sopralluoghi al fine di valutare lo stato di conservazione della struttura e la sua conformità a quanto autorizzato.

#### **ART. 12 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE**

La consegna della struttura sarà obbligatoriamente preceduta da apposito sopralluogo con un funzionario del Comune. L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni e del loro stato saranno accertati con apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della convenzione si dovranno restituire locali e impianti, con i relativi arredi se presenti, nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, comprese le eventuali opere di

miglioria e modifiche eventualmente apportate con il consenso dell'Amministrazione e fatto salvo il normale logorio d'uso.

Eventuali danni arrecati a impianti, locali e attrezzature, rimarranno a carico del gestore.

### **ART. 13 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI GESTIONE**

Oltre che per la scadenza del termine finale il contratto può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.

Viene pronunciata la decadenza previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- reiterata inosservanza degli orari di apertura e chiusura della struttura, risultante da formali contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di utilizzo della stessa da parte del Comune per interventi in seguito ad non ottemperanza di oneri ed obblighi a carico del gestore.

La gestione può essere revocata nei seguenti casi:

- per motivi di prevalente interesse pubblico che determini per l'Ente la necessità di rientrare nel possesso dell'area attrezzata previo preavviso di sei mesi;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per manifesta incapacità di garantire il servizio oggetto della presente convenzione, rilevante indebitamento, rifiuto opposto all'Amministrazione per i controlli di spettanza;

Nei casi di revoca o decadenza il gestore dovrà comunque corrispondere un importo pari al canone annuale in corso.

Produrranno immediatamente la risoluzione del contratto per fatto e colpa del gestore, con conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del canone annuale in corso, ai sensi dell'1456 del C.C.:

- l'inosservanza degli obblighi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sia per situazioni di carattere igienico-sanitario, riscontrate per tre volte dall'ASL competente, sia sotto il profilo dello svolgimento dei servizi, senza che il gestore possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.

E' possibile da parte del gestore il recesso unilaterale. Il recesso può essere esercitato con preavviso di mesi sei prima del primo aprile di ogni anno. In caso di preavviso presentato oltre tale data dovrà comunque essere corrisposto il canone annuale previsto nella presente convenzione.

Nel caso in cui la struttura (casetta) non sia riconsegnata, a seguito della cessazione della convenzione, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00.

### **ART. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di ogni indennizzo.

### **ART. 15 - PENALI**

Le inadempienze alla presente convenzione comporteranno l'applicazione di penali da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, determinate dalla Giunta Comunale a seconda della gravità delle stesse.

### **ART. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse allo svolgimento dei servizi in oggetto e per la successiva stipulazione della convenzione saranno trattati dal Comune di Villar Focchiardo conformemente alle disposizioni del D. lgs. n. 196/2003.

**ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE**

Sono a carico del gestore le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.

Il gestore dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, cauzione mediante il versamento di Euro 600,00 presso la Tesoreria Comunale con causale: "Cauzione deposito gestione punto ristoro" a garanzia degli adempimenti di sua spettanza.

**ART. 18 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno di competenza al Foro di Torino.

**ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

La convenzione non potrà essere ceduta a terzi. La mancata osservanza della presente disposizione potrà essere invocata dall'Amministrazione quale clausola risolutiva del contratto.

IL GESTORE

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Francesca Bianco Dolino)

**ALLEGATO 1 – AREA DELIMITATA DEL PARCO GIOCHI**

